

RC n. 7501/2015

sent. 272

nd. 9.2.2016 cc

11209/16

TRAS.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTESUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Giovanni DIOTALLEVI

Dott. Marco Maria ALMA

Dott. Andrea PELLEGRINO

Dott. Sergio BELTRAMI

Dott. Giovanni ARIOLLI

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

nei confronti di:

(omissis) s.p.a.

Avverso l'ordinanza n. 4/2014 Tribunale del riesame di PISTOIA  
del 16/7/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Giovanni ARIOLLI

sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Dott. Luigi Birritteri  
che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

sentito il Difensore della società Avv. (omissis) che ha concluso per il  
rigetto del ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 23/10/2012, aveva applicato nei confronti della (omissis) s.p.a. (d'ora in poi semplicemente "Società"), la misura cautelare del divieto per sei mesi di contrattare con la Pubblica Amministrazione nelle Regioni Toscana e Liguria. Il provvedimento si inseriva nell'ambito di indagini concernenti una presunta associazione per delinquere, finalizzata al compimento di fatti corruttivi e di turbative d'asta, in vista del conferimento di appalti pubblici nelle zone di riferimento. Erano stati individuati gravi indizi della responsabilità concorrente delle società controllate da una parte degli indagati, con la conseguente adozione, appunto, di cautele concernenti anche gli enti in questione. L'efficacia della misura era stata sospesa, comunque, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2001, al fine di consentire alla Società l'eventuale ricorso agli adempimenti che, a norma del precedente art. 17, possono inibire l'applicazione delle sanzioni interdittive (e dunque comportare la revoca delle corrispondenti misure cautelari). Nondimeno, avendo il Giudice ritenuto alla scadenza del periodo di sospensione che gli indicati adempimenti non fossero stati compiuti, era stato poi disposto, con provvedimento del 30/05/2013, il ripristino della misura cautelare.

1.1. Nelle more, e precisamente in data 22/11/2012, il Tribunale di Pistoia aveva respinto l'appello proposto nell'interesse della Società, con provvedimento che era stato però annullato, da questa Corte (Sez. 6<sup>^</sup>), con sentenza n. 10904 del 7/03/2013. Valutando e respingendo altri motivi di ricorso, la Corte aveva ritenuto violato il precetto di compiuta motivazione riguardo al compendio indiziario circa i fatti in contestazione: il ricorso al rinvio per *relationem*, nella specie operato con riguardo alla misura coercitiva adottata nei confronti dell'amministratore di fatto della Società, era stato giudicato insufficiente, posto che la difesa dell'ente aveva a sua volta richiamato obiezioni mosse alla misura personale, cui il Giudice della misura reale, riferendosi all'atto precedente, non aveva dato risposta.

Il Tribunale di Pistoia, quale giudice del rinvio, aveva questa volta annullato l'ordinanza genetica (provvedimento del 15/06/2013), in forza essenzialmente di rilievi concernenti i criteri di identificazione del profitto di rilevante entità che la Società avrebbe tratto dagli illeciti compiuti. Anche questa decisione, però, era stata cassata con rinvio da questa Corte (Sez. 2<sup>^</sup>), con sentenza n. 51151 del 3/12/2013.

Nella specie si era rilevato come, per l'adozione di una misura cautelare interdittiva nei confronti dell'ente, la nozione di profitto di rilevante entità abbia un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto nel primo concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito. Dunque l'identificazione di un profitto "di rilevante entità" non discende automaticamente dalla considerazione del valore del contratto o del fatturato ottenuto a seguito del reato, sebbene tali importi ne siano, ove rilevanti, importante indizio. Il Tribunale aveva invece raffrontato il profitto di reato al volume di affari e sulla scorta del solo dato numerico aveva escluso che detto profitto fosse di rilevante entità. Lo stesso Tribunale, inoltre, aveva trascurato il tema della reiterazione degli illeciti, da apprezzare anche alla luce delle contestazioni associative mosse agli indagati.

1.2. Occorre ancora dire come anche il provvedimento di ripristino della misura cautelare, assunto dopo la scadenza (asseritamente inutile) del termine per gli adempimenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 231/2001, fosse stato appellato nell'interesse della Società. Con provvedimento del 10/07/2013, il Tribunale di Pistoia aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Nondimeno questa Corte (Sez. 2<sup>a</sup>) con sentenza n. 327/14 del 28/11/2013, su ricorso del Pubblico ministero, aveva cassato il provvedimento favorevole alla Società.

Il Tribunale aveva considerato che, data l'impossibilità di determinare l'entità del danno cagionato, il fatto che la Società avesse previsto in bilancio la costituzione di un fondo di accantonamento di € 120.000,00, informando dell'operazione gli enti pubblici in ipotesi danneggiati (gli unici al momento individuabili), si traducesse in una efficace attivazione al fine di garantire il risarcimento e l'eliminazione delle conseguenze dell'illecito. Nel contempo - sempre secondo il Tribunale - la Società aveva adottato procedure e protocolli organizzativi, sulla base dei codici di comportamento e delle linee guida redatte da Confindustria, idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (giudizio non invalidato dal fatto che il nuovo amministratore poteva considerarsi persona "vicina" a <sup>(omissis)</sup>, presunto responsabile degli illeciti pregressi). Infine, la Società aveva anche messo a disposizione il denaro pertinente ad un futuro provvedimento di confisca, accantonando allo scopo la somma di € 108.000,00.

Dal canto proprio la Corte di legittimità aveva accolto diversi dei rilievi proposti dal Pubblico ministero ricorrente. In primo luogo si era individuata carenza di motivazione, in termini tali da integrare la violazione di legge, circa l'effettiva funzionalità del modello organizzativo adottato dalla Società, con

particolare riguardo alla designazione quale amministratore, in assenza di idonei contrappesi, di persona storicamente legata alla famiglia <sup>(omissis)</sup>, in posizione dirigente nell'ambito di diverse società del gruppo, tutte ancora saldamente controllate dalla medesima famiglia. Un analogo vizio motivazionale era stato riscontrato poi riguardo all'effettivo risarcimento del danno, a prescindere dalla sua determinazione quantitativa, non parendo alla Corte sufficiente (a) costituzione di un accantonamento a riserva indisponibile, certificata dal collegio sindacale, comunicato agli enti comunali, in qualità di persone danneggiate dal reato, solo trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, perché in sintesi, la legge richiederebbe una "diretta consegna alle persone danneggiate ... delle somme costitutive del risarcimento del danno prodotto ovvero con modalità che garantiscano la presa materiale della somma risarcita su iniziativa del danneggiato senza la necessità di una ulteriore collaborazione per la *traditio* dell'ente risarcente". Inoltre, poiché la disciplina in esame richiede non solo un'azione risarcitoria compiuta, ma anche l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque una efficace attivazione in tal senso, l'ente interessato sarebbe sempre chiamato ad "una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una collaborazione o comunque contatto tra parti contrapposte, tale da doversi ritenere efficace l'essersi adoperato, così come preteso dalla disposizione richiamata". Nel caso di specie - ha proseguito la Corte - la condotta della società era consistita nell'offrire trenta giorni prima della scadenza del tempo di sospensione della misura una somma determinata unilateralmente, senza alcuna possibile interferenza da parte degli enti territoriali danneggiati dalla condotta costitutiva di reato. Ciò tra l'altro era stato attuato nei soli confronti degli enti comunali, senza alcuna attività volta all'individuazione ed alla interlocuzione con i soggetti privati in ipotesi danneggiati attraverso le condotte di turbata libertà degli incanti.

La Corte di legittimità, dunque, aveva annullato il provvedimento impugnato, chiamando il Giudice del rinvio "alla verifica degli impegni come sopra individuati".

13 Il giudizio di rinvio conseguente ai suddetti annullamenti della Corte di legittimità veniva a sua volta definito, disposta previamente la riunione dei due procedimenti, dal Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 24/03/2014, con cui veniva revocata l'ordinanza genetica del trattamento cautelare, e, per l'effetto, si ometteva di provvedere in merito all'impugnazione dell'ordinanza di ripristino della misura dopo la sospensione disposta a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 2001. Va, peraltro, precisato, che la revoca dell'ordinanza di

applicazione della misura interdittiva non era disposta per un difetto genetico della misura stessa, quanto piuttosto in applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. n. 231 del 2001, e cioè in accoglimento di una istanza difensiva, presentata nel corso dell'udienza camerale, che prospettava una carenza sopravvenuta delle condizioni legittimanti la temporanea interdizione. Ancora una volta questa Corte (Sez. 6<sup>^</sup>), con sentenza n. 18634/15 del 18/11/2014, su ricorso del Pubblico ministero, aveva cassato il provvedimento favorevole alla Società. In particolare, la Corte di legittimità evidenziava come i Giudici territoriali avessero omesso di pronunciarsi, nella sostanza e (in un caso) addirittura formalmente, sulle censure mosse ai provvedimenti impugnati, sviando l'oggetto dei relativi giudizi di gravame, e dunque lasciandoli, di fatto, privi di definizione.

1.4. Il successivo giudizio di rinvio si svolgeva sempre dinanzi al medesimo Collegio del Tribunale di Pistoia che nuovamente (per la terza volta) con provvedimento del 16/07/2015 così statuiva: revocava l'ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari del 23/10/2012, ritenendo insussistente il requisito del profitto di rilevante entità; annullava quella del 30/05/2013 mediante la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva ripristinato la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per mesi sei nelle regioni Toscana e Umbria, ritenendo che la società avesse adempiuto alle condizioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2001, disponendo la restituzione alla Società della somma di € 250.000,00 versata a titolo di cauzione; revocava, infine, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 231/2011, l'ordinanza del 23/10/2012 sul presupposto che non fosse più attuale il pericolo di reiterazione del reato e, dunque, fossero venute meno le condizioni di applicabilità della misura cautelare previste dall'art. 45 del decreto legislativo.

2. Avverso tale ordinanza ricorre il Pubblico ministero, ritenendo il provvedimento impugnato segnato da plurimi vizi di legittimità. Al riguardo, deduce dieci motivi di ricorso: 1) la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza del requisito del profitto di rilevante entità. In particolare, per avere il Collegio (erroneamente) ritenuto che l'ammontare (numerico) del profitto, inteso quale utile netto, fosse già di per sé inidoneo a farlo considerare di rilevante entità (affermazione peraltro in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 51151/13), omettendone la comparazione con l'utile risultante dai bilanci della società. Inoltre, non considerando che la Società - come risultava dall'ulteriore documentazione depositata all'udienza del 24/3/2014 - aveva in realtà incassato somme ulteriori per le gare di appalto in contestazione, anche il solo (corretto) dato numerico avrebbe consentito al Tribunale di ritenere integrato il profitto di

rilevante entità chiesto dal legislatore per l'applicazione della sanzione interdittiva; 2) la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza del requisito del profitto di rilevante entità per mancanza di vantaggi economici ulteriori, omettendo di considerare che, dal fascicolo delle indagini e dalla documentazione prodotta all'udienza del 24/3/2014, emergevano in realtà una molteplicità di elementi (specificamente elencati) di supporto ad una positiva valutazione; 3) la violazione di legge "nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza del requisito del profitto di rilevante entità, nonostante la contestazione di un reato associativo e di un'attività stabilmente organizzata e volta alla perpetrazione di reati". Il Tribunale sul punto ha disatteso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"può essere ritenuto di rilevante entità il profitto della società per il fatto della sua partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pubblici avuto riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda"* (Sez. 6<sup>a</sup>, sentenza n. 44992 del 19/1/2005, Rv. 232623). Tale orientamento bene si conforma ai fatti oggetto del presente procedimento ove alla Società è contestata l'effettiva partecipazione ad una molteplicità di gare pubbliche con assegnazioni illecite di appalti e al suo amministratore di fatto di avere partecipato ad un'associazione a delinquere dedita alla corruzione ed alla turbata libertà degli incanti. Il Tribunale, invece, ha escluso che il ricorso da parte della Società alla commissione di reati costituisca un *modus operandi* dell'ente e ciò in virtù del mero rapporto, ritenuto non particolarmente significativo, esistente tra il numero delle gare alle quali la Società ha partecipato in Toscana negli anni 2007-2012 (n. 714) e quelle per le quali è risultata aggiudicataria (n. 120); 4) la violazione di legge per mancanza di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ommesso, ai fini della valutazione del profitto di rilevante entità, di pronunciarsi sulla rilevanza degli ulteriori elementi ricavabili dalla successiva richiesta di rinvio a giudizio a carico della Società. In particolare, il Tribunale non ha precisato per quali ragioni le ulteriori contestazioni mosse alla Società di altri episodi di corruzione (e turbata libertà degli incanti), anche per altre gare di appalto rispetto a quelle comprese nell'ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari, nonché dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/2001 (con riguardo al delitto di cui all'art. 416 cod. pen.), siano o meno rilevanti ai fini della configurabilità del requisito del profitto di rilevante entità; 5) la violazione di legge per mancata osservanza "del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio n. 327/14 e per mancanza di motivazione sugli elementi addotti dal Pubblico ministero in relazione all'adempimento della condizione prevista dall'art. 17 lett. b) del D.Lgs n. 231/2001". Sarebbe

illegittima, da parte del Tribunale, la valorizzazione dell'unico adempimento formalmente realizzato dalla Società, e cioè l'adozione di un modello di organizzazione e gestione mirato a prevenire nuovi fatti di corruzione o turbativa d'asta. Le censure sono qui particolarmente analitiche. Con la nota sentenza n. 327/2014 questa Corte aveva espressamente censurato l'apprezzamento espresso dal Tribunale per la designazione di un nuovo amministratore delegato nella persona di un soggetto da sempre orbitante nell'area della famiglia (omissis), senza una chiara indicazione di misure idonee a prevenirne l'eventuale continuazione degli stili gestionali in contestazione. Nel giudizio di rinvio, la Difesa della Società aveva segnalato la sopravvenuta designazione di un amministratore collegiale, contestuale al passaggio di mano dei pacchetti di controllo. Con memoria scritta il ricorrente aveva posto in rilievo come anche i nuovi amministratori fossero da tempo professionisti di fiducia e in un caso addirittura parenti stretti di (omissis), e che comunque era stata contestualmente conferita una procura generale con amplissimi poteri gestionali in favore di tale (omissis), dirigente della (omissis) e già amministratore prima del già citato (omissis): segni evidenti, a parere del Pubblico ministero, di una mal dissimulata continuità della gestione sociale. Analoghi rilievi venivano svolti quanto alla donazione delle azioni dal padre al figlio, non foss'altro perché anche quest'ultimo, già componente del precedente consiglio di amministrazione, è sottoposto a giudizio per i reati di corruzione e turbativa d'asta relativamente a tutte le gare in contestazione. Nel contempo, e seguendo le indicazioni della Corte di legittimità, era stato proposto un esame di dettaglio delle norme di prevenzione assunte del modello organizzativo, denunciandone l'assoluta inadeguatezza. Nonostante tutto questo, il Tribunale ha ritenuto significative le misure adottate, in aperta violazione del principio enunciato in fase rescindente, e comunque con motivazione illogica, non consapevole (e dunque assente, nonostante le espresse deduzioni dell'odierno ricorrente) circa il valore sintomatico delle attività dissimulatorie poste in essere dalla Società; 6) la violazione di legge per mancata osservanza del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio n. 327/14 e per mancanza di motivazione sugli elementi adottati dal Pubblico ministero in relazione all'adempimento della condizione prevista dall'art. 17 lett. a) del D.Lgs n. 231/2001. Il Tribunale ha errato nel ritenere soddisfacente, ai fini del verificarsi di tale condizione, la costituzione di un *trust* (il cui importo veniva individuato unilateralmente in € 250.000,00), la previsione in bilancio di un fondo di accantonamento di € 120.000,00 e la comunicazione alle persone offese di tali previsioni. Tali modalità, lungi dal porsi quali attività riparatorie idonee,

contrastano con quanto stabilito dalla sentenza n. 327/14 che ha ritenuto insufficiente un semplice accantonamento in bilancio di una riserva indisponibile, inidonea a garantire l'efficacia dei risarcimenti. Inoltre, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non può farsi discendere da una determinazione unilaterale dell'ente seguita da una mera comunicazione alle persone danneggiate ma esige, in conformità a quanto stabilito dalla Corte di legittimità nella sentenza richiamata, una determinazione del danno (che il Tribunale ha omesso) e una collaborazione o comunque un contatto tra le parti contrapposte (non ravvisabile nelle missive inoltrate in data 22/04/2013 che non aprivano ad alcuna trattativa o seria interlocuzione). Le misure predisposte dalla Società e ritenute (erroneamente) soddisfattive dal Tribunale si pongono, poi, in contrasto con la stessa *ratio* del D.Lgs. n. 231 del 2001 che assegna agli obblighi risarcitori una valenza special preventiva e non consente all'ente di adottare forme di posticipazione del risarcimento all'esito del giudizio penale, quale quella della costituzione di un *trust*, peraltro con somma inadeguata (€ 250.000,00) a far fronte all'integrale risarcimento (e a tale riguardo si richiama la nota del comune di Pistoia in data 5.5.2015 con cui in relazione ad una sola gara si stimano i danni patrimoniali in € 600.000,00 oltre quelli all'immagine) e condizionato, pure, all'irrevocabilità della sentenza penale di condanna; 7) la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il venir meno delle esigenze cautelari alla luce delle condotte tenute dall'ente ai sensi dell'art. 17 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, la decisione risulta viziata nella parte in cui il Collegio ha ritenuto di poter ricavare la resipiscenza dell'ente dal fatto di avere predisposto forme di risarcimento già ritenute insufficienti ed inadeguate dalla Corte di legittimità (nella specie dalla sentenza n. 327/14), nonché dalle iniziative di modifica della propria compagine organizzativa, soltanto di carattere apparente, a fronte del *periculum* di reiterazione delle condotte illecite, posto che la Società continua a partecipare a gare di appalto per l'affidamento di lavori pubblici nel territorio della Toscana e della Liguria; 8) la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il venir meno delle esigenze cautelari per il radicale mutamento della situazione di fatto, desunto dall'emissione di numerose misure cautelari personali a carico di associati e imprenditori operanti nella provincia di Pistoia, nonostante, invece, la Società continui ad operare, partecipando a gare di appalto e ottenendo lavori pubblici (si cita a conferma altra ordinanza del Tribunale di Pistoia - la n. 35/13 - confermata dalla Suprema Corte che, per altra società, ha ritenuto comunque sussistente il pericolo di reiterazione nonostante l'ente avesse ottenuto aggiudicazioni per importi inferiori); 9) la violazione di legge nella parte in cui il



Tribunale ha ritenuto il venir meno delle esigenze cautelari in ragione del decorso del tempo e del fatto che il ricorso a condotte di corruzione di pubblici ufficiali non costituisca, per la Società, un *modus operandi*, contrariamente, invece, a quanto risulta dai numerosi elementi, dotati anche di novità ed ulteriore gravità rispetto a quelli apprezzati dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza del 23/10/2012 (cfr. memoria depositata all'udienza del 24/3/2014), di cui il Tribunale ha omesso di tenere conto e/o di motivare in ordine alla loro rilevanza; 10) la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di revocare la misura interdittiva per non proporzionalità ed inadeguatezza della misura, nonostante l'attualità delle esigenze special preventive. La valutazione di sproporzione e inadeguatezza della misura, laddove fondata, avrebbe dovuto, semmai, comportare, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, una modifica o attenuazione della misura e non la sua revoca.

3. Nelle more dell'udienza il Difensore della società ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen., chiedendo il rigetto del ricorso. A titolo di premessa la parte nega il fondamento in fatto di alcune affermazioni contenute nel ricorso, essenzialmente relative alla serietà degli intenti di riparazione della Società interessata. In particolare, il *trust* di cui sopra si è detto è stato istituito, nominando un *trustee* ed un guardiano sostanzialmente indipendenti, dotando l'ente di deposito bancario per € 250.000,00, comunicando il fatto agli enti conferenti ed alle società concorrenti nelle procedure in contestazione (limitatamente alle seconde classificate). Peraltro, osserva come la Suprema Corte, nella sentenza n. 327/14, ritenne adeguata la condotta riparatoria prevista dalla lett. c) dell'art. 17 del D.Lgs. n. 231 del 2001, mentre non ritenne soddisfattive le condotte ai fini delle lettere a) e b), che la Società ha poi successivamente provveduto a realizzare, alla luce proprio delle indicazioni contenute nella suddetta sentenza della Corte di legittimità, con le modalità indicate nella memoria difensiva depositata il 15.7.2015 in sede di discussione avanti al Tribunale per il riesame (e ritenute da tale Giudice soddisfattive). In conclusione, osserva, quindi, di avere provveduto ad effettuare tutte le condotte riparatorie prescritte dalla legge.

Con particolare riguardo, poi, ai motivi di ricorso del Pubblico ministero, ne evidenzia l'inammissibilità innanzitutto per intervenuto giudicato, avendo la Suprema Corte, con la sentenza n. 18634/15, accolto soltanto i primi due motivi del ricorso del Pubblico ministero - relativi alla mancanza di un profitto di rilevante entità ex art. 13 D.Lgs. n. 231 del 2001 e all'omessa definizione del *sub* procedimento relativo al corretto accertamento delle condotte riparatorie previste dalle lettere a) e b) dell'art. 17 - dichiarando inammissibili tutti gli altri.

Ne deduce, altresì, l'inammissibilità perché i motivi di ricorso non attengono a violazioni di legge. La parte ricorda come il ricorso per cassazione contro i provvedimenti assunti in sede di appello cautelare sia limitato alla violazione di legge, anche per effetto della specifica indicazione contenuta nell'art. 52 del D.Lgs. n. 231/2001. Evidenzia, nel contempo, come la giurisprudenza delle Sezioni unite penali di questa Corte abbia esteso la rilevanza del vizio di motivazione, oltre il caso della mancanza grafica, alle sole ipotesi di anomalie tanto radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (il riferimento concerne Sez. U., Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), traducendosi il vizio, pur sempre, in una motivazione mancante o apparente e comunque mai in una motivazione meramente illogica o in una criticabile valutazione di merito. Osserva come il ricorso del Pubblico ministero attenga - al di là del riferimento ad ipotetiche violazioni di legge - a valutazioni di merito e che il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha indicato, in modo ampio, logico ed idoneo, le ragioni per le quali ha assunto la propria decisione. Il ricorrente, pur citando la giurisprudenza in materia, avrebbe denunciato proprio e solo vizi irrilevanti, perché pertinenti alla logica ed alla congruenza della motivazione, e dunque non sindacabili nella prospettiva dell'art. 125 cod. proc. pen. Per tali ragioni, i motivi di ricorso del Pubblico ministero contrassegnati dai numeri 1, 2, 3, 4 - 5 e 6 sono inammissibili perché contengono soltanto censure di merito e dai numeri 7, 8 e 9 perché su tutte le questioni si è formato il giudicato.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato nei limiti di cui appresso si dirà.

2. La prima questione che va esaminata attiene alla corretta qualificazione del profitto quale condizione legittimante, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 231/2001, l'applicazione della sanzione interdittiva. Trattasi di profilo che il Tribunale era chiamato espressamente ad affrontare a seguito dell'annullamento con rinvio, disposto da questa Corte con la sentenza n. 18634/15, della precedente ordinanza in data 24/3/2014 con cui lo stesso Tribunale aveva revocato - ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 231/2001 - il provvedimento genetico (del 23/10/2012) con cui il Giudice per le indagini preliminari applicò alla Società la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione nelle regioni Toscana e Liguria per mesi sei. Scopo del giudizio di rinvio, infatti, era proprio quello di eliminare il vizio determinatosi per l'erronea individuazione

degli elementi di fattispecie, avendo in particolare riguardo al concetto di profitto rilevante, verificando se la misura cautelare applicata si legittimasse (e per quanto occorra si legittimi) in base alla corretta nozione che questa Corte aveva già, a sua volta, indicato nella sentenza n. 51151/13 con cui, sempre all'interno del medesimo procedimento, era stata annullata l'ordinanza del 15/6/2013 con cui il Tribunale di Pistoia (ancora in sede di rinvio), revocò l'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari ritenendo (erroneamente) che il profitto conseguito dalla Società non potesse essere considerato di rilevante entità. Questa Corte, infatti, ebbe modo di precisare, nella sentenza n. 51151/13, che la nozione di profitto di rilevante entità non può limitarsi ad un mero dato numerico, ma ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito (cfr. *ex plurimis* Sez. 6<sup>^</sup>, sentenza n. 32627 del 23/06/2006, Rv. 235636).

2.1. Seppur problematica, tanto in sede di interpretazione dottrinale quanto già in una significativa esperienza giurisprudenziale è apparsa la questione della corretta identificazione del requisito del profitto di rilevante entità, va tuttavia osservato che i recenti approdi di legittimità, fatti propri ed esplicitati da questa Corte nella sentenza di rinvio n. 51151/13, hanno consentito di delineare con sufficiente certezza quelli che sono gli ambiti di tale nozione, sia rispetto alla dimensione qualitativa che in quella "sostantiva". Sotto il primo profilo si è chiarito come l'entità del profitto rilevante non possa essere riferita al solo profitto inteso come margine netto di guadagno, in quanto la valutazione che il giudice è chiamato a compiere non va operata alla stregua di criteri strettamente economico-aziendalistici, ma deve tenere conto di tutti gli elementi che connotano in termini di valore economico l'operazione negoziale. Merita, dunque, adesione l'orientamento della Suprema Corte (Sez. 6<sup>^</sup>, sentenza n. 32627 del 23/06/2006, Rv. 235636), fatto proprio dalla sentenza di rinvio n. 51151/13, secondo cui la nozione di profitto rilevante ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 231/2001 va intesa innanzitutto come entità comprensiva dell'intero importo del contratto di appalto, anche se tale valore - certamente indicativo ed esaustivo laddove già di per sé di rilevante entità - non esaurisce l'ambito di tale nozione, dovendosi avere riguardo anche ad altri "indicatori" quali ad esempio il fatturato ottenuto a seguito del reato. Inoltre, pure discusso è se il profitto vada limitato al vantaggio economico attuale, immediatamente conseguito dal reato o se debba ricomprendere anche l'utile potenziale (si pensi all'acquisizione di una posizione di mercato foriera di ulteriori vantaggi). Sulla praticabilità di un'ampia accezione di profitto, ad ogni modo, si sono pronunziate - *obiter dictum* - le

Sezioni unite penali, secondo cui il profitto di rilevante entità richiamato nell'art. 13 D.Lgs. n. 231/2001 evoca un concetto di profitto "dinamico" che è rapportato alla natura ed al volume dell'attività di impresa e comprende vantaggi economici anche non immediati, ma per così dire, di prospettiva, in relazione alla posizione di privilegio che l'ente collettivo può acquistare sul mercato in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dai suoi organi apicali o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi (Sez. U., sentenza n. 26654 del 27/03/2008, Rv. 239924). Un'accezione ampia, dunque, di profitto che consente al giudice di valutare in tutta la sua portata il disvalore del reato e dell'illecito amministrativo ancorata ad un giudizio di tipo quantitativo e a contenuto "economico-patrimoniale" che - alla stregua dei criteri che guidano analoghe valutazioni sul terreno penalistico (si pensi all'aggravante della gravità del danno di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.) - evita sfasature sul piano della determinatezza. In tale ambito, potranno pertanto assumere valore, quali parametri rivelatori del profitto di rilevante entità: a) gli ulteriori lavori direttamente acquisiti dall'impresa in occasione della pregressa aggiudicazione illecita (ad es. a seguito di una variante in corso d'opera o quali addizioni al progetto approvato); b) l'assunzione dei requisiti per la qualificazione dell'impresa ai fini della partecipazione a gare di affidamento di lavori pubblici (c.d attestazione SOA). Ciò in quanto l'acquisizione e l'esecuzione di appalti a seguito di condotte illecite comporta un aumento della cifra di affari realizzata dall'impresa, idonea e necessaria per vedersi riconosciuta o accresciuta la propria "classifica" di valore, così incrementando la capacità di acquisire appalti di importo più elevato; c) l'incremento del merito di credito dell'impresa presso gli istituti bancari e/o finanziari. L'aumento del fatturato e dell'utile aziendale in seguito all'acquisizione di appalti di natura illecita consente all'impresa di innalzare il proprio merito di credito al cospetto del sistema finanziario e di acquisire maggiori finanziamenti e a condizioni favorevoli. È noto, infatti, che con l'avvio e la progressiva crescita del fatturato dell'impresa, il sistema bancario, posto che appaiono positive le prospettive reddituali, si mostra propenso ad accordare finanziamenti a titolo di credito. Il volume di affari ascrivibile all'impresa costituisce, poi, uno dei requisiti (unitamente ad altri, quali quelli di stabilità patrimoniale, di innovazione tecnologica, di tenuta finanziaria, di propensione all'investimento, della tipologia di mercato di appartenenza, ecc.) del processo di valutazione dei fidi che incide sullo specifico segmento creditizio attribuibile alla clientela di impresa; d) l'aumento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori e subappaltatori. L'acquisizione ed esecuzione degli appalti illeciti determina un incremento degli ordini emessi dalle imprese aggiudicatrici verso i propri fornitori e subappaltatori con aumento del potere contrattuale e

della capacità di ottenere, anche in vista di appalti futuri, condizioni economiche favorevoli in termini di prezzi, qualità e tempi delle forniture, migliori condizioni di pagamento, ecc.; e) l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse aziendali. Con l'aumento del volume di affari conseguente alle aggiudicazioni illecite, le imprese conseguono anche un aumento dell'efficienza derivante dal maggior sfruttamento delle risorse aziendali. In termini di bilancio ciò si traduce in una minore incidenza sul fatturato delle spese fisse (stipendi del personale, ammortamenti, costi fissi, oneri di sede, ecc.) e in un aumento dell'utile aziendale in termini percentuali, oltre che assoluti (ne deriva una maggiore redditività operativa); f) un maggiore accesso ad altri appalti, concorrendo in proprio, o acquisendo, in virtù delle aggiudicazioni illecite, una specializzazione di settore o attestazioni di lavori eseguiti anche ai fini di ipotesi consorziali.

2.2. Trattasi, all'evidenza, di elementi espressivi di utilità economiche che causalmente ed ordinariamente sono ricollegabili, anche in via mediata, all'aggiudicazione illecita, idonei a configurare il profitto di rilevante entità che l'impresa ha tratto dal reato. Altrimenti del tutto "riduttivo" sarebbe il ricorso ad una nozione meramente contabile di profitto che si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di tutela che la disposizione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 231/2001 mira a soddisfare. Il riferimento alla "rilevanza" del profitto se da un lato tende ad evitare che l'ente sia esposto ad aggressioni eccessive, dall'altro, soprattutto con l'assenza di qualsiasi riferimento al parametro dell'ingiustizia, tende proprio ad impedire che movimentazioni di denaro o spostamenti di ricchezza siano tali da ledere la *par condicio* che deve esistere nel mercato, alterata in modo significativo da condotte riprovevoli ascrivibili a specifiche figure di reato, quale *in primis* quella di natura corruttiva.

Spetta, poi, al giudice del merito verificare in concreto quali siano gli indici rivelatori della "rilevante entità" del profitto. Tale giudizio deve essere però condotto attraverso una valutazione globale dei fatti, con la presa in considerazione di tutti gli elementi dai quali sia possibile trarre l'esistenza di vantaggi economici ricollegabili causalmente al reato presupposto (o ai reati) per cui si procede (e che hanno formato oggetto di contestazione), sulla base di specifici e puntuali accertamenti (ed essendo anche possibile il ricorso a massime di esperienza), con motivazione che se congruamente e logicamente motivata è incensurabile in cassazione.

3. Venendo al caso in esame, il Tribunale, posta l'irrelevanza nel caso di specie del mero "dato numerico" costituito dalla valutazione *ex se* del profitto conseguito dalla Società in ragione dell'aggiudicazione illecita di gare di appalto (stimato in complessive € 108.000,00), ha omissis, innanzitutto, di comparare